Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 106° — Numero 146**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 14 giugno 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-381
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompense al valor militare «alla memoria» concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana

Decreto presidenziale 24 gennaio 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1965
registro n. 2 Presidenza, foglio n. 280

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CARNICCI Danilo, nato a Laterina il 31 ottobre 1926, partigiano combattente. — Catturato in combattimento, rifiutava di fare qualsiasi rivelazione. Condannato alla pena capitale, affrontava la morte da forte. — Anciolina, 15 luglio 1944.

(3333)

Decreto presidenziale 23 novembre 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1965
registro n. 2 Presidenza, foglio n. 272

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

TRENTINI Evaristo Piero, nato a Clivio il 6 luglio 1921, partigiano combattente. — Valoroso combattente, catturato nel corso di un'azione non cedeva alle lusinghe del nemico. Condannato alla pena capitale, affrontava la morte da forte. — Alto Varesotto, 7 ottobre 1944.

(3335)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1965, n. **610**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di San Cristoforo M. in comune di Mezzana con la Parrocchia di San Donato V. M. in comune di Pellizzano (Trento).

N. 610. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 30 ottobre 1964, relativo all'unione temporanea nella forma «aeque principaliter» della Parrocchia di San Cristoforo M. in frazione Ortisè del comune di Mezzana con la Parrocchia di San Donato V. M. in località Castello del comune di Pellizzano (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 141. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1965, n. **611**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia della B.M.V. di Caravaggio con la Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in comune di Canal San Bovo (Trento).

N. 611. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 30 ottobre 1964, relativo all'unione temporanea nella forma «aeque principaliter» della Parrocchia della B.V.M. di Caravaggio, in frazione Prade del comune di Canal San Bovo (Trento), con la Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in frazione Zortea del medesimo Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 142. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1965, n. 612.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di San Giorgio in Castel Condino con la Parrocchia di San Martino in Cimego (Trento).

N. 612. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 28 ottobre 1964, relativo all'unione temporanea, nella forma « aeque principaliter », della Parrocchia di San Giorgio in Castel Condino con la Parrocchia di San Martino Vescovo in Cimego (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 143. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1965, n. 613.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia dei SS. Eusebio e Vittore Martire in Peglio, con la Parrocchia di San Giacomo Apostolo in Livo (Como).

N. 613. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Como in data 24 giugno 1964, relativo all'unione perpetua nella forma « aeque principaliter » della Parrocchia dei Santi Eusebio e Vittore Martire in Peglio (Como) con la Parrocchia di San Giacomo Apostolo in Livo (Como).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 140. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1965, n. 614.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma di Sant'Ubaldo, in Velo d'Astico (Vicenza).

N. 614. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 7 agosto 1942, integrato con altro decreto del 21 novembre 1962, relativo all'elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma di Sant'Ubaldo, in frazione Lago del comune di Velo d'Astico (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 139. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1965, n. 615.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Agata, con sede nella Chiesa cattedrale di Catania.

N. 615. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catania in data 22 ottobre 1950, integrato con altro decreto del 21 giugno 1963, e con dichiarazione del 14 novembre 1964, relativo all'erezione della Parrocchia di Sant'Agata con sede nella Chiesa Cattedrale in Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 138. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1965.

Conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro » con il titolo di « Maestro del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2389, sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della « Stella al merito del lavoro »;

Sentita la Commissione di cui all'art. 6 della citata legge 18 dicembre 1952, n. 2389;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

E' conferita la decorazione della « Stella al merito del lavoro » con il titolo di « Maestro del lavoro » a:

1) Ambrosini Giuseppe, Société Anonyme Usines Gustave Boél - La Louviére (Belgio);

2) Biscaro Angelo, Ditta Portland Ciment Werk - Zurigo (Svizzera);

3) Boraso Francesco, Ditta A. Besse & Co - Aden (Dockyars);

4) Caffo Mattia, Istituto Naz. Assic. - Massaua (Etiopia);

5) Cannoni Giordano Bruno, Ditta Limassol Elettricity - Cipro;

6) Carrega Giuseppe Bruno, Diga Kaj Kai - Afganistan;

7) Chiodi Guido, Ditta A. Cavagnaro - Mendoza (Argentina);

8) Cozzarin Erminia, Société Cotonniere de Fives - Lilla (Francia);

9) Cucca Giovanni, Officine Gustave Boel - La Louviére (Belgio);

10) Dominici Giuseppe Antonio, Stamperia Jehanne d'Arc - Tunisi (Tunisa);

11) Frigo Giacomo, Officine Gustave Boel - Familleureux (Belgio);

12) Gaj Mario, S.A.C.I.C. Pirelli - Bruxelles (Belgio);

13) Gerosa Antonio, Impresa Edile Active - Losanna (Svizzera);

14) Lacava Giuseppe Antonio, Ditta Swiss Jevel Co S. A. - Locarno (Svizzera)

15) Lagna Fietta Eusebio, Ospedale Italiano - Buenos Ayres (Argentina);

16) Lavacca Giuseppe, Sartoria « Flomar's - Buenos Ayres (Argentina)

17) Liviero Dante Luciano, Ditta Tonwerke - Zurigo (Svizzera);

18) Longo Severino, Az. Tessile Iraqena « Fath Pasha C. Factory » - Bagdad (Irak);

19) Manuelli Vittorio, Officine Gustave Boel - La Louviére (Belgio);

20) Marazzato Giacinto, Ditta Tonwerk - Zurigo (Svizzera);

21) Marchesini Emilio, Stabil. Metallurgici « Forges de Clabecq » - Clabecq (Belgio);

22) Milani Giovanni, Società Brown Boveri & C. Baden (Svizzera);

23) Mincaroni Giuseppe, Off. Gustave Boel - La Louviére (Belgio);

24) Molin Lina, Ditta Schoellen Albers - Zurigo (Svizzera);

25) Moratti Giuseppe Antonio, Ditta Fritz Berner Iberg AG Rupperswil - Argovia (Svizzera);
26) Morselli Egidio, S. A. Lucchini G. - Lugano (Svizzera);
27) Partesana Giovanni Isidoro, Ditta O. Christoffel - St Moritz, Grigioni (Svizzera);
28) Pezzot Luigi Off. Gustave Boel - Le Roculx (Belgio);
29) Piccolin Santo Stefano, Ditta Portland Cement Werk - Zurigo (Svizzera);
30) Poletto Narciso, Off. Gustave Boel - Houdeng Goegnies (Belgio);
31) Puppetti Pietro, Ditta Tonwerke AG - Zurigo (Svizzera);
32) Regazzoni Mario, Ditta Eredi A. Finzi - Lugano (Svizzera);
33) Rossetti Giuseppe Ugo, Valigeria Eredi G. Poggioli - Lugano (Svizzera);
34) Rosso Giovanni Angelo, Soc. Cinzano - San Paolo (Brasile);
35) Rozza Felice, Off. Gustave Boel - La Louvière (Belgio);
36) Russo Luciano, Stabil. - Costruz. Metalliche Specioso - Casablanca (Marocco);
37) Soldera Vittorio, Ditta Brown Boveri & C. - Baden (Svizzera);
38) Sollinger Carlo, S.p.A. di Navigazione Italia Agenzia di Parigi (Francia);
39) Tesio Fausto, Ospedale Italiano - Amman (Giordania)
40) Tormenti Giovanni Vittore, Impresa Costruz. S. Bianchi Söhne & Co - Landquart (Svizzera).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1965

SARAGAT

FANFANI — DELLE FAVE

(3799)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di Palagiano.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Palagiano, al quale la legge assegna 20 membri, risultava composto, dopo le elezioni del 22 novembre 1964, da vari gruppi di consiglieri di opposte correnti politiche, nessuno dei quali in grado di contare su una decisa prevalenza numerica.

Si veniva, in tal modo, a determinare in seno al predetto Consiglio la contrapposizione di vari schieramenti minoritari, i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante i richiami del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione.

Infatti, le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 13, 20 febbraio e 3 marzo 1965, si concludevano tutte con esito negativo.

Allo scopo di porre il Consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto — con decreto 5 marzo 1965 fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva due successive convocazioni di quell'organo per la elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Le adunanze, fissate per i giorni 11 e 18 marzo 1965 andavano deserte.

Il prefetto, tuttavia, riteneva opportuno addivenire ad un estremo tentativo e, con decreto 24 marzo 1965, disponeva due nuove riunioni del Consiglio comunale che, peraltro, si concludevano infruttuosamente.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, con rapporto in data 15 aprile 1965, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di Palagiano in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 12 maggio 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Palagiano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del dott. Benedetto Negri, direttore di sezione della Prefettura.

Roma, addì 29 maggio 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado i formali richiami del prefetto, il Consiglio comunale di Palagiano non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 12 maggio 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Palagiano è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione, dott. Benedetto Negri, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1965

SARAGAT

TAVIANI

(4138)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del colle di San Marco in Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Ascoli Piceno per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 22 gennaio 1958 e 28 luglio 1960, ha proposto l'ampliamento del vincolo già esistente ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, sul colle di San Marco in Ascoli Piceno;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Ascoli Piceno;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, formata dal verdeggiante colle di San Marco che si erge immediatamente a ridosso della periferia di Ascoli, costituisce una bellissima cornice panoramica dell'antico abitato ed oltre a formare un eccezionale quadro naturale, offre — lungo la strada che dal piano sale alla sommità del Colle — numerosi punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali è possibile godere in primo piano il caratteristico plastico della città di Ascoli con le sue torri e i suoi pregevoli monumenti cinquecenteschi, oltre un vasto panorama delle colline e montagne circostanti, comprendenti l'Ascensione e la Montagna dei fiori, sino al mare Adriatico;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Ascoli Piceno, costituita dal colle di San Marco — già in parte vincolata con decreto ministeriale del 2 maggio 1950 — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona stessa è ampliata e delimitata nel modo seguente - seduta del 1958: strada comunale di San Marco a partire dalle Piagge, linea parallela a detta strada ad una distanza di cinquanta metri a valle fino a Carpineto, da Carpineto, seguendo sempre una linea cinquanta metri a monte fino al fosso Grancase, questo fino al bosco dell'Impero compreso, costone di ponente del pianoro San Marco sino alla strada vicinale di San Marco, detta strada sino a congiungersi con la strada vicinalo di Casteltrorino, detta strada fino alle Piagge; seduta del 1960: estensione fino al letto del fiume Castellano della zona del colle predetto, vincolata con verbale n. 2 del 21 gennaio 1958, delimitandola ad ovest con la vecchia mulattiera avente origine dal ponte di Porta Cartara e ad est col torrente Grancase, con esclusione delle aree comprese nel piano regolatore del Comune.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ascoli Piceno.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancora curerà che il comune di Ascoli Piceno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 febbraio 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Ascoli Piceno

Verbale n. 17 del 28 luglio 1960

L'anno 1960 ed il giorno 28 del mese di luglio alle ore 15 in Ascoli Piceno e nella sede dell'azienda di soggiorno, cura e turismo, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ascoli Piceno.

(*Omissis*).

Il presidente riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione alla trattazione del seguente

Ordine del giorno:

ASCOLI PICENO - COLLE SAN MARCO: proposta di ampliamento del vincolo già esistente;

(*Omissis*).

Il soprintendente ai monumenti, richiamato quanto disposto dalla Commissione con proprio verbale n. 11 del 22 gennaio 1958 circa il vincolo della zona del «colle San Marco» di Ascoli Piceno, fa rilevare la opportunità che il vincolo stesso venga adeguatamente ampliato.

La Commissione, in accoglimento della proposta di cui sopra, alla unanimità, ai sensi dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Delibera

di estendere fino al letto del fiume Castellano la zona del «colle San Marco» vincolata con verbale n. 11 del 22 gennaio 1958, delimitandola ad ovest con la vecchia mulattiera avente origine dal ponte di «Porta Cartara» e ad est col torrente «Grancase» con esclusione, su richiesta del rappresentante del sindaco di Ascoli, delle aree comprese nel piano regolatore del Comune.

La Commissione dà atto che le sponde dei fiumi Tronto e Castellano risultano già vincolate, come da verbale n. 8 del 29 maggio 1952, n. 10 del 7 febbraio 1957 e n. 11 del 22 gennaio 1958.

(*Omissis*).

Fatto, approvato e sottoscritto.

Il presidente: ERCOLANI

Il segretario: DI FRANCESCO

(4173)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1965.

Approvazione del progetto dei lavori di costruzione del nuovo mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Parma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Esaminato il progetto dei lavori di costruzione del mercato all'ingrosso ortofrutticolo di Parma presentato dal comune di Parma;

Visto il parere favorevole all'approvazione del progetto anzidetto espresso con voto n. 83/2461 del 18 gennaio 1955, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, subordinatamente alla approvazione della variante del piano regolatore relativa all'area di sedime;

Visto il decreto in data 9 giugno 1960 del prefetto della provincia di Parma che approva il progetto presentato dal comune di Parma per la costruzione in Parma del mercato ortofrutticolo comportante una spesa complessiva di L. 298.700.000;

Visti il progetto e la perizia suppletiva effettuata dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche in data 6 marzo 1963, relativa alla suddetta opera resasi necessaria in sede esecutiva per la realizzazione di opere complementari;

Visti i pareri favorevoli all'approvazione della suddetta perizia suppletiva, espressi dal Consiglio superiore di sanità e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici rispettivamente con voto in data 2 ottobre 1963 e con voto n. 2450 del 17 dicembre 1963;

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Decreta:

E' approvato il progetto dei lavori di costruzione del nuovo mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Parma, presentato dal comune di Parma.

Roma, addì 5 marzo 1965

Il Ministro per l'industria e per il commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(4039)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1965.

Abilitazione dell'Ufficio di sanità marittima del porto di Reggio Calabria al rilascio dei certificati di esenzione dalla derattizzazione delle navi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerata la necessità che l'Ufficio di sanità marittima del porto di Reggio Calabria venga abilitato al rilascio di certificati di esenzione dalla derattizzazione delle navi, in considerazione del notevole traffico marittimo che in detto porto si va svolgendo;

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Vista l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 1930;

Visto il Regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo per l'Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la legge 31 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio di sanità marittima del porto di Reggio Calabria è abilitato al rilascio dei certificati di esenzione dalla derattizzazione delle navi.

Art. 2.

Il presente decreto verrà comunicato all'Organizzazione mondiale della sanità, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sanitario internazionale di cui alle premesse.

Roma, addì 20 maggio 1965

p. *Il Ministro*: VOLPE

(4167)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1965.

Integrazioni alle disposizioni del decreto ministeriale 28 ottobre 1963 riguardante la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche delle varietà di alcune specie di sementi e la iscrizione delle varietà medesime negli appositi registri.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1963 concernente l'esecuzione, a domanda dei costitutori, di accertamenti sulle caratteristiche delle varietà di sementi di talune specie vegetali ai fini della loro iscrizione nei registri nazionali istituiti presso l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « Nazzareno Strampelli » in Roma;

Visto il successivo decreto ministeriale del 28 agosto 1964 con il quale veniva modificata la composizione della Commissione di cui all'art. 4 del predetto decreto ministeriale 28 ottobre 1963;

Considerata la necessità d'integrare le disposizioni di quest'ultimo decreto allo scopo di meglio realizzare le finalità produttivistiche che s'intendono perseguire con l'esecuzione dei predetti accertamenti e con l'iscrizione delle varietà esaminate negli appositi registri istituiti presso il predetto Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « Nazzareno Strampelli » in Roma;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione nominata ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 28 ottobre 1963 di cui alle premesse può, in difetto di domanda da parte di costitutori, procedere d'ufficio agli accertamenti sulle caratteristiche delle sementi di varietà delle specie indicate nell'art. 1 del decreto stesso, ai fini dell'iscrizione di esse nei registri delle varietà istituiti presso l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « Nazzareno Strampelli » in Roma.

Art. 2.

La Commissione predetta, allorchè gli accertamenti sulle caratteristiche morfologiche e sul possesso dei requisiti di stabilità e di omogeneità della varietà risultino già acquisiti da parte di stazioni o laboratori sperimentali o istituti universitari, può, senz'altro, proporre, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con motivato parere, l'iscrizione della varietà stessa nei registri di cui innanzi.

Roma, addì 28 maggio 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(4064)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Muratori e manovali di Sassuolo », con sede in Sassuolo (Modena) e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata alla Società cooperativa « Muratori e manovali di Sassuolo », con sede in Sassuolo (Modena), dalle quali si rileva che le attività dell'ente predetto sono insufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Muratori e manovali di Sassuolo », con sede in Sassuolo (Modena), costituita in data 19 giugno 1945, per rogito notaio Lorenzo Aggazzotti, repertorio n. 2820/1952, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Decio Gherardi ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 maggio 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(4137)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « 2° Salone internazionale della aeronautica », in Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « 2° Salone internazionale dell'aeronautica », che avrà luogo a Genova dal 30 ottobre al 7 novembre 1965 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 giugno 1965

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(4140)

ORDINANZA DI SANITA' n. 1 del 5 maggio 1965.

Provenienze aeree dalla Nigeria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la dichiarazione ufficiale di epidemia di vaiolo esistente nella Nigeria;

Visto il Regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Vista la legge 31 marzo 1958, n. 296;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze aeree dalla Nigeria sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il vaiolo previste dal Regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici dei medici provinciali e gli uffici sanitari di confine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1965

p. *Il Ministro*: VOLPE

(4212)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castrocielo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1965, il comune di Castrocielo (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.713.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4164)

Autorizzazione al comune di Nocera Umbra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1965, il comune di Nocera Umbra (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4126)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita in Licola. (Rettifica).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 26 maggio 1965, è stato rettificato il precedente decreto interministeriale in data 9 novembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1960, concernente il trasferimento tra i beni patrimoniali dello Stato dell'area demaniale sita in Licola, della superficie di mq. 160, riportata in catasto al foglio n. 7, particella n. 34 del comune di Pozzuoli.

In base a detta rettifica la zona sclassificata con il decreto sopracitato, avente la superficie di mq. 160, è inscritta in catasto al foglio n. 7, particella n. 35 del comune di Pozzuoli.

(4181)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita sulla spiaggia di Sottomarina di Chioggia. (Revoca).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 28 maggio 1965, è stato revocato il precedente decreto interministeriale in data 12 novembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 in data 7 dicembre 1960, con il quale venne esclusa dal Demanio pubblico marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area sita nella spiaggia di Sottomarina di Chioggia, avente la superficie di mq. 24.115 riportata in catasto al foglio n. 26, particelle numeri 2537-*b*, 2054-*b* e al foglio n. 37, particella n. 615-*b* del comune di Chioggia.

(4182)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita nel comune di Scalea

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 1° giugno 1965, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area della superficie di mq. 21.934 sita nel comune di Scalea, riportata nel catasto del Comune stesso al foglio n. 6, particella n. 357-parte.

(4183)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno

Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1965, registrato dalla Corte dei conti il 21 aprile successivo al registro n. 6, foglio n. 159, col quale il comprensorio del Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno, con sede in Caserta, è stato ampliato mediante l'aggregazione di due zone della superficie complessiva di Ha 21.980.

(4080)

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Alto Valeggio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1965 al registro n 6, foglio n. 158, il comprensorio del Consorzio di bonifica Alto Valeggio, dell'estensione di Ha. 1.464.09.10, è ampliato con l'aggregazione del territorio a nord dell'abitato di Valeggio sul Mincio, della superficie di Ha. 391.95.06.

(4004)

Divieto di caccia al capriolo, al cervo e alla marmotta

Con decreto ministeriale 3 giugno 1965, nel territorio italiano del monte Generoso fra la strada da Menaggio a Porlezza e da Como a Chiasso, viene vietata fino al 31 dicembre 1968, la caccia al cervo, al capriolo e alla marmotta.

(4676)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di tre società cooperative della provincia di Reggio Emilia

Con decreto del Ministro per il lavoro e al previdenza sociale, in data 1° giugno 1965, le seguenti Società cooperative sono sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

1) Società cooperativa di produzione e lavoro « Fenea », con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito Canali in data 16 marzo 1956, repertorio 1392/588;

2) Società cooperativa latteria sociale « Davoli », con sede in Villa Sabbione di Reggio Emilia, costituita per rogito Di Liborio in data 28 maggio 1946, repertorio 5848/4329;

3) Società cooperativa « Birocciai di Veggia », con sede in Veggia di Casalgrande (Reggio Emilia), costituita per rogito Aggazzotti in data 8 luglio 1945, repertorio 2839/1960.

(4144)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1965, registrato allà Corte dei conti il 26 marzo 1965, registro n. 99 bilancio Trasporti (Isp. gen. M.C.T.C.), foglio n. 40, su conforme parere 3 dicembre 1964 del Consiglio di Stato in adunanza generale, è stato respinto il ricorso straordinario in data 29 marzo 1961 della ditta F.lli Chiruzzi, avverso il provvedimento 28 settembre 1960, n. 12536 dell'Ispettorato compartimentale della M.C.T.C. per la Campania e la Basilicata, con il quale veniva concesso alla ditta Pasquale Vena l'esercizio della autolinea Bernalda-bivio San Basilio è respinta l'istanza della ditta F.lli Chiruzzi per ottenere la concessione dell'autolinea Bernalda-Policoro.

(4141)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cremona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 11867 in data 19 maggio 1965, sono state approvate le modifiche degli articoli 1, 3, 6, 9, 15, 17, 18 e 26 del testo unico dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cremona.

(4145)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica datato 1° aprile 1965, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1965, registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 141, il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato in data 20 dicembre 1963 dal sig. Guida Aristide avverso il decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.N.A.S., 1° maggio 1963, n. 8591, è stato dichiarato inammissibile.

(4185)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1965, registro n. 14, foglio n. 26, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto in data 26 giugno 1963 dal sig. Sileri Salvatore avverso il provvedimento dell'Ufficio italiano dei cambi del 24 luglio 1962, con il quale venivano accettate le dimissioni dall'impiego presentate dal Sileri per motivi di salute.

(4081)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale del 24 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1965, registro n. 35 Pubblica istruzione, foglio n. 73, è stato in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso straordinario, prodotto il 12 gennaio 1963 dalla professoressa Maria Antonietta Novelli, avverso la decisione con la quale la Commissione dei ricorsi costituita presso il Provveditorato agli studi di Ravenna, aveva respinto il suo gravame gerarchico proposto contro l'annullamento della nomina conferitale dal provveditore agli studi per l'insegnamento delle materie scientifiche presso la souola di avviamento commerciale di Lugo, per l'anno scolastico 1962-63.

(4098)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1965, registro n. 17 Finanze, foglio n. 3, è stato accolto il ricorso straordinario prodótto in data 10 febbraio 1962, dall'archivista del registro dott. Aurelio Denti avverso il provvedimento 8 agosto 1961, n. 82261, del Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, con il quale è stata respinta la sua richiesta di passaggio nel ruolo aggiunto della carriera di concetto.

(4082)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a un posto di direttore straordinario di ricerca in acustica nel ruolo del personale di ricerca addetto agli Istituti scientifici ed ai Centri di studio del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Vista la propria ordinanza in data 8 aprile 1964, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana in data 23 maggio 1964, n. 125, mediante la quale è stato bandito un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario di ricerca in acustica nel ruolo del personale di ricerca addetto agli Istituti scientifici ed ai Centri di studio del Consiglio nazionale delle ricerche;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, il quale dispone che la Commissione giudicatrice dei concorsi al posto di direttore di ricerca nel ruolo del personale di ricerca addetto agli Istituti scientifici ed ai Centri di studio del Consiglio nazionale delle ricerche deve essere formata da cinque membri designati, mediante elezioni, dalle Facoltà universitarie competenti nelle discipline cui il posto si riferisce, con l'osservanza delle disposizioni relative alla costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per cattedre universitarie;

Vista la propria lettera in data 27 novembre 1964, prot. numero 11939, mediante la quale è stato chiesto al Ministero della pubblica istruzione di voler provvedere alle operazioni necessarie per la designazione dei componenti la Commissione del concorso di cui trattasi;

Vista la lettera del Ministero della pubblica istruzione, in data 3 marzo 1965, prot. n. 2040, con la quale è stato comunicato il risultato delle votazioni effettuate dalle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria, per la designazione dei componenti la Commissione giudicatrice del concorso sopra citato;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli a un posto di direttore straordinario di ricerca in acustica nel ruolo del personale di ricerca addetto agli Istituti scientifici ed ai Centri di studio del Consiglio nazionale delle ricerche, bandito con ordinanza in data 8 aprile 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana in data 23 maggio 1964, n. 125, è composta nel modo seguente:

Giacomini prof. Amedeo, ordinario di fisica sperimentale presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Perugia;

Sette prof. Daniele, ordinario di fisica presso la Facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Roma;

Parolini prof. Gino, ordinario di fisica tecnica presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Roma;

Bordoni prof. Piero, ordinario di meccanica razionale presso la Facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Roma;

Santangelo prof Mariano, ordinario di fisica sperimentale presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Palermo.

Roma, addì 15 marzo 1965

Il presidente: POLVANI

Rettifica al decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche concernente la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a un posto di direttore straordinario di ricerca in acustica nel ruolo del personale di ricerca addetto agli Istituti scientifici ed ai Centri di studio del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Visto il proprio decreto n. 03/14709, in data 15 marzo 1965, concernente la composizione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a un posto di direttore straordinario di ricerca in acustica nel ruolo del personale di ricerca addetto agli Istituti scientifici ed ai Centri di studio del Consiglio nazionale delle ricerche, bandito con ordinanza in data 8 aprile 1964, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 23 maggio 1964, n. 125;

Considerato che il prof. Mariano Santangelo, componente della citata Commissione, è stato indicato nel decreto sopra menzionato come ordinario di fisica sperimentale presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Palermo;

Considerato che il prof. Mariano Santangelo è in effetti ordinario di fisica generale presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Modena;

Ritenuta la necessità di provvedere a rettificare il proprio decreto sopra citato;

Decreta:

Il prof. Mariano Santangelo è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a un posto di direttore straordinario di ricerca in acustica nel ruolo del personale di ricerca addetto agli Istituti scientifici ed ai Centri di studio del Consiglio nazionale delle ricerche, in qualità di ordinario di fisica generale presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Modena, e non in qualità di ordinario di fisica sperimentale presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Palermo, come indicato nel decreto del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 03/14709, in data 15 marzo 1965.

Roma, addì 4 maggio 1965

Il presidente: CAGLIOTI

(4127)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame a centodieci posti di assistente e disegnatore di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti e dei disegnatori (tabella Q) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso per esame a centodieci posti di assistente e disegnatore di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti e dei disegnatori (tabella Q) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso per esame a centodieci posti di assistente e disegnatore di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti e dei disegnatori (tabella Q) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Dei suddetti posti, cinque sono riservati in favore dei figli di dipendenti o di ex dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione.

I posti riservati che non siano ricoperti, saranno conferiti agli altri candidati idonei.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di scuola tecnica a tipo industriale o del diploma di scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo industriale.

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli Alto Atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e degli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.
Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono, altresì partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia, 31 Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate — entro il suddetto termine di trenta giorni — alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche dovranno presentare la domanda nel suddetto termine di giorni trenta agli uffici di applicazione.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse — all'atto della presentazione — il bollo a data — dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente ufficio concorsi delle domande accettate, corredando quelle presentate dal personale dipendente di un rapporto informativo, dal quale risultino i giudizi complessivi riportati nel triennio precedente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto e della data in cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione, e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Alla Commissione saranno aggregati membri aggiunti per le materie speciali.

Art. 9.

Diario degli esami

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ed alla prova pratica obbligatoria riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale e alla prova pratica obbligatoria sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia — di data recente — munita della loro firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.

Programma - Votazione

L'esame consterà di due prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica obbligatoria in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*). Saranno ammessi alla prova orale ed alla prova pratica obbligatoria i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle due prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale e la prova pratica obbligatoria non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale ed alla prova pratica obbligatoria la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e del punto riportato nella prova pratica obbligatoria.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che avranno superato la prova orale e la prova pratica obbligatoria saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta atestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato Italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale

l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre una dichiarazione, su competente carta da bollo, rilasciata dallo Ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provncie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera g) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *l*) o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito a eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico od aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello Stato matricolare rilasciata dalla Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

s) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi;

t) i figli di dipendenti o ex dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione, dovranno comprovare la loro qualifica presentando idonea certificazione, su carta da bollo, rilasciata dai competenti organi dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta — in duplice copia — dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserve dei posti - Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi ecc.).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di decadenza - i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità, non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica allo impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate; per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'Autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito e aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal Distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del Commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 ed alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *q*) del precedente art. 11 ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dovranno presentare — nel ripetuto termine di giorni quarantacinque — soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di po-

vertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di assistente e disegnatore di 3ª classe.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 3 marzo 1965

Il Ministro: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1965
Registro n. 33, *foglio n.* 264. — Ansalone

Allegato *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1ª *Prova*:

a) Relazione informativa sull'andamento di un lavoro in corso di esecuzione.

b) Soluzione di un problema di aritmetica o geometria piana o solida.

2ª *Prova*:

Disegno di edifici o di opere d'arte oppure disegno topografico (Piani quotati ed a curve di livello).

Prova orale

Sono oggetto della prova orale, oltre le materie di cui alle prove scritte, anche le seguenti:

1. Nozioni sui materiali da costruzione, naturali od artificiali, ed impiego dei medesimi.
2. Nozioni sul modo di esecuzione dei lavori di terra, di muratura (in pietrame, in mattoni, in cemento armato) in legno, in ferro e delle opere di finimento dei fabbricati.
3. *Diritti e doveri dell'impiegato.*
4. Nozioni elementari sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Prova pratica obbligatoria

Dattilografia: Copiatura con la macchina da scrivere di un brano stampato o dattilografato nel tempo stabilito dalla Commissione.

Il Ministro: Russo

Allegato *B*

Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta da bollo da lire 400

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - Viale G. Massaia, n. 31 — Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso per esame a numero centodieci posti di assistente e disegnatore di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva *degli assistenti e dei disegnatori* (*tabella O*) della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . (1);

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (4);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lett. *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma . . . . (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32º anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi, di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3682)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Adrano

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 15 aprile 1964 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Adrano;

Visto il decreto ministeriale in data 3 maggio 1965, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Adrano:

1. Mennini dott. Aldo . . . punti 79,68 su 132
2. Fiduccia dott. Benedetto . . . . » 78,83 »
3. Cacciatore dott. Vincenzo . . . » 76,65 »
4. Lo Faro dott. Pasquale . . . » 76,61 »
5. Triolo Filippo . . . . » 76,10 »
6. Alagna dott. Gaetano . . . . . » 74.75 »
7. Ferrigni dott. Giovanni . . . » 74,50 »
8. Calvano Carlo . . » 73,58 »
9. Ruggieri dott. Angelantonio . . » 72,95 »
10. Belvedere dott. Giuseppe . . . . » 71,36 »
11. Romano dott. Giacomo . . . . » 70,84 »
12. Fuscà dott. Cesare . . . » 70,78 »
13. Calvi Edoardo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . » 70,50 »
14. Centro dott. Francesco Saverio . » 70,50 »
15. Coverlizza dott. Mario . . . . . » 70,22 »
16. Piizzi dott. Tommaso . . » 69,93 »
17. D'Alessandria dott. Giuseppe . » 69,55 »
18. Scalia dott. Benedetto . . . » 69,36 »
19. Di Tullio Enrico . . . » 69 — »
20. Cusumano dott. Lorenzo . . . » 68,60 »
21. Gioia dott. Giacomo . . . » 68,47 »
22. Scandaliato dott. Gaspare . . . . » 68,13 »
23. Mancini dott. Rocco . . . . » 68 — »
24. Finarelli dott. Arnaldo . . . . » 67,42 »
25. Salvo dott. Antonino . . . » 67,18 »
26. Iannelli Andrea . . . . » 66,54 »
27. Vacirca dott. Salvatore . . . . » 66,33 »
28. Mandanici dott. Natale . . . . » 66,19 »
29. Verga dott. Vincenzo . . . . . » 66,16 »
30. Gasponi Vittorio . . . . . » 65,10 »
31. Franzoni Ferrante . . . . . » 65 — »
32. Ventura dott. Alfredo . . . . . » 64,77 »
33. Mendillo dott. Alfredo . . . . . » 64,70 »
34. Salani dott. Aroldo . . . . . » 63,63 »
35. Preteroti Bruno . . . . . . » 62,66 »
36. Trapani Leopoldo . . . . . . » 61,56 »
37. Bertino dott. Giuseppe . . . . . » 60,31 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(4151)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PISTOIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pistoia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1430 V.P. del 18 dicembre 1964, regolarmente pubblicato ai termini di legge, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto resosi vacante in questa Provincia, nel comune di San Marcello Pistoiese, al 30 novembre 1964;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Pistoia, dell'Ordine dei veterinari della provincia di Pistoia, e dell'Amministrazione comunale di San Marcello Pistoiese;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 47 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto n. 281, nonché l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 dicembre 1934, n. 1265;

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità n. 296 del 13 marzo 1958;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico in narrativa è così composta:

Presidente:

Malliani dott. Attilio, vice prefetto vicario della Prefettura di Pistoia.

Componenti:

Mazza dott. Giuseppe, ispettore generale veterinario presso il Ministero della sanità;

Paltrinieri prof. Sebastiano, direttore della clinica veterinaria dell'Università di Pisa;

Romboli prof. Bruno, docente di anatomia patologica Università di Pisa;

Mannino dott. Vincenzo, vice prefetto ispettore della Prefettura di Pistoia;

Bertellotti dott. Agostino, veterinario condotto.

Segretario:

De Troia dott.ssa Franca Paola, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi nell'albo di questo Ufficio, in quello della Prefettura di Pistoia e nell'albo pretòrio del comune di San Marcello Pistoiese.

Pistoia, addì 31 maggio 1965

Il veterinario provinciale: BORGHI

(4114)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.